



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

COMUNICATO STAMPA

Roma, 13 Marzo 2018

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

II<sup>a</sup> SEZIONE

RIUNIONE MARTEDI' 13 MARZO 2018

### 1. Ricorso U.S. TRIESTINA CALCIO 1918

avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta Sig. Princivalli Nicola seguito gara Triestina/Bassano del 02.03.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 155/DIV del 06.03.2018)

La C.S.A., sentito l'arbitro, **ACCOGLIE** e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara.

### 2. Ricorso COSENZA CALCIO

avverso la sanzione della squalifica per 1 giornata effettiva di gara inflitta al calc. Loviso Massimo seguito gara Coppa Italia Viterbese Castrense/Cosenza del 06.03.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 51/Dit del 07.03.2018)

La C.S.A., visto l'art. 19, comma 10 C.G.S. dichiara **INAMMISSIBILE** il ricorso.

### 3. Ricorso COSENZA CALCIO

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Domenico Mungo seguito gara Coppa Italia Viterbese Castrense/Cosenza del 06.03.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 51/Dit del 07.03.2018)

**RESPINTO**





**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO**

## **COMUNICATO STAMPA**

### **4. Ricorso CALCIO PADOVA S.P.A.**

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Trevisan Trevor seguito gara Padova/Teramo del 03.3.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 155/DIV del 06.03.2018)

La C.S.A., visto il Com. Uff. n. 147/DIV del 27.2.2018 **RESPINGE.**

### **5. Ricorso CALCIO PADOVA S.P.A.**

avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al Sig. Chiodi Danilo seguito gara Padova/Teramo del 03.3.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 155/DIV del 06.03.2018)

**ACCOLTO** e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara.